

Lettura critica del “recepimento” della direttiva 2001/42/CE (VAS) nel d.lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”

Maggio 2006

1. LETTURA CRITICA DELL'INTERPRETAZIONE DI VAS CONTENUTA NEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"	2
<i>Introduzione</i>	2
<i>Vas secondo la direttiva europea vs. interpretazione del Testo Unico</i>	3
<i>La pianificazione di livello comunale</i>	6
<i>La partecipazione nel processo di VAS</i>	8
2. COMMENTO RAGIONATO AL TU PER ARTICOLI	10
3. SCHEMA DI PROCEDURA DI VAS SECONDO IL T.U. e SECONDO LA DIRETTIVA 2001/42/CE	14
4. COMPARAZIONE ARTICOLI DIRETTIVA 2001/42/CE E d.lgs. 152/2006	15

Contributi di:

*Carlo Bertini
Alessandra Fidanza
Imma Laltrelli
Sonia Occhi
Corrado Zoppi*

Il gruppo di studio nazionale sulla VAS è composto da:

Simona Alessandri, Paolo Avarello, Carlo Bertini, Alessandro Bettio, Giuseppe Bettoni, Sebastiano Bitti, Carla Brisotto, Grazia Brunetta, Angelo Butti, Giovanni Campeol, Maristella Caramaschi, Debora Cardinali, Sandra Carollo, Melania Cavelli, Massimo Centra, Maria Cerreta, Andrea Chiarantini, Andrea Chietini, Pasquale De Toro, Donato Di Giacomo, Beniamino Di Rico, Andrea de Eccher, Valter Fabietti, Massimo Fadel, Lorenzo Federiconi, Salvatore Felice, Alessandra Fidanza (coordinatore), Andrea Filpa, Luigi Fusco Girard, Lucia Gracili, Immacolata Laltrelli, Guido Leoni, Ruggiero Lerario, Manlio Marchetta, Daniele Mazzotta, Alessandro Melis, Maresco Messini, Giuseppe Michelangeli, Sauro Moglie, Camilla Mussio, Sonia Occhi, Roberto Panariello, Stefano Pareglio, Renzo Pavignani, Alessandra Penna, Marta Perissinotto, Donato Sabia, Vittorio Salvatori, Andrea Solombrino, Antonio Sorgi, Agata Spazianta, Daniela Taccetti, Michele Talia, Simona Tondelli, Irma Visalli, Giuseppe Vitale, Corrado Zoppi (segretario).

1. LETTURA CRITICA DELL'INTERPRETAZIONE DI VAS CONTENUTA NEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"

Introduzione

Il documento che presentiamo rappresenta in parte l'esito delle riflessioni che il gruppo di studio ha elaborato seguendo costantemente¹ le varie fasi di preparazione del decreto in esame, a partire dall'emanazione della legge di “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” (l. 308/2004) sino alla sua stesura definitiva, pubblicata nella GU n. 88 del 14 aprile 2006, includendo le diverse versioni preparatorie divulgate sul sito del comitato della legge delega (www.comdel.it).

Dopo la redazione del presente documento-maggio 2006-, è stata posticipata al 31 gennaio 2007 (art. 1-septies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173) l'entrata in vigore della parte seconda del d.lgs. 152/2006, comprendente anche la VAS. Poiché i tempi sono molto “ristretti”, ci auspichiamo che, anche attraverso questo contributo al dibattito sulla VAS, si possa finalmente instaurare un rapporto con le Istituzioni di collaborazione culturale e scientifica circa l'integrazione obbligatoria delle procedure della valutazione ambientale nella pianificazione.

<->

¹ Il gruppo di studio INU ha seguito le vicende legate all'elaborazione del testo unico in materia ambientale, garantendo informazione e divulgazione in merito all'interpretazione della VAS nel contesto italiano, con articoli su Urbanistica Informazioni (si veda il n. 200/2005) e con un intero dossier dedicato alle esperienze italiane di applicazione di VAS (Dossier n. 88/2006).

Vas secondo la direttiva europea vs. interpretazione del Testo Unico

Il testo unico sull'ambiente (di seguito TU), come è noto, ha avuto una genesi non facile, contraddistinta dall'assenza di un vero coinvolgimento costruttivo, da parte del legislatore delegato, di istituzioni locali e associazioni culturali sui temi che, direttamente o indirettamente, hanno notevole incidenza sul territorio.

Il d. lgs. 152/2006 è stato promulgato dal Presidente della Repubblica il 3 aprile 2006.

La presente trattazione intende fornire un punto di vista critico relativamente all'atteso (ma ahimé disatteso) necessario recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2001/42/CE che, lo ricordiamo, è comunque in vigore negli Stati Membri dell'UE già dal 21 luglio 2004.

Molti paesi europei, a cavallo della scadenza suindicata, hanno introdotto nelle proprie normative nazionali le necessarie modifiche di adeguamento al dettato della direttiva VAS. Su questo tema nel 2005 lo *European Environmental Bureau* ha pubblicato gli esiti di un'indagine² condotta presso alcune NGO³ di Stati Membri UE (l'Italia non ha partecipato) circa la qualità della trasposizione della direttiva VAS nelle legislazioni nazionali. Da tale rapporto emerge l'effettiva difficoltà riscontrata da molti Stati nel recepire la VAS, pervenendo ciascuno, ovviamente, a soluzioni legislative differenti (recepimento parziale o totale attraverso modifiche a leggi esistenti o attraverso leggi specifiche sulla VAS). In generale, si deduce però come molti Paesi Europei, recepita la direttiva, stiano portando avanti ulteriori riflessioni circa il rapporto tra

le definizioni contenute nella direttiva VAS e le proprie realtà normative nazionali. In diversi casi si studiano possibili perfezionamenti delle metodologie di valutazione –anche con linee guida generali e settoriali- ed in generale delle procedure di integrazione dell'ambiente nella pianificazione/programmazione.

L'aggiornamento sulle esperienze condotte nei vari paesi UE è fondamentale. Lo scambio di informazioni circa l'applicazione della direttiva negli Stati membri è inserito all'art. 12, che prevede che entro il 21 luglio 2006 la Commissione Europea invii una prima relazione sull'applicazione della direttiva VAS al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente corredata di proposte di modifica del suo testo⁴.

L'Italia si presenterà a questo importante appuntamento da un lato con un recepimento nazionale (mancato) della direttiva VAS - peraltro tardivo rispetto al termine obbligatorio del 21 luglio 2004 indicato nella direttiva medesima- e dall'altro, invece, con numerosi esempi di recepimento regionale che, stante l'inerzia del legislatore statale, hanno seguito più o meno esplicitamente il dettato europeo.

La procedura di VAS contenuta nel TU che qui commentiamo, oltre a contravvenire alla direttiva 2001/42/CE e alle successive indicazioni europee per il recepimento⁵, non segue un'interpretazione “filologica” della norma europea, la quale auspicherebbe di pervenire ad un *unicum* procedurale per integrare le considerazioni ambientali all'interno degli iter propri dei diversi piani e programmi. Il TU sembra viaggiare su un binario differente, prediligendo l'accenramento del momento

⁴ In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della direttiva ad altri tipi di piani e programmi. Successivamente verrà elaborata una nuova relazione di valutazione ogni sette anni.

⁵ Commissione Europea, *Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*, 2003.

² European Environmental Bureau, *Biodiversity in Strategic Environmental Assessment-Quality of national transposition and application of the strategic environmental assessment (SEA) directive*, dicembre 2005.

³ Non-governmental organizations

“valutativo”, vincolante, presso un soggetto estraneo alle procedure proprie della pianificazione/programmazione.

Il nodo centrale e più controverso della formalizzazione della VAS nel TU riguarda quindi la codifica della procedura di valutazione ambientale stessa, che a nostro avviso qui si configura come un aggravio degli iter pianificatori e programmatori. In contraddizione con l’enunciato dalla direttiva, la quale sancisce essenzialmente la natura endoprocedimentale della valutazione ambientale di piani e programmi, il TU introduce (art. 12, c. 2), in stretta analogia con la procedura per la valutazione di impatto ambientale prevista dalla normativa italiana, un “giudizio” da emanarsi da parte di un’ autorità “altra” rispetto al soggetto che redige il piano o il programma.

Se, però, per “valutazione” si deve intendere quanto stabilito dall’art. 5, comma 1°, lett. a) del TU, ovvero “l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale conseguente all’attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione⁶ del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione”, risulta poco ragionevole, letta in questa chiave, l’ingerenza di un attore *esterno* che *a posteriori* (art. 12, c. 2) interviene in un procedimento la cui titolarità spetta ad altro soggetto, ovvero quello istituzionalmente preposto all’elaborazione del piano/programma⁷.

⁶ A questo termine si dovrebbe sostituire *considerazione*, traduzione maggiormente affine alle locuzioni originali inglese *taking into account* e *prise en compte* francese.

⁷ Cfr. Fidanza, Alessandra, *Alcune questioni sulla valutazione ambientale di piani e programmi*, UI n. 200/2005: “La titolarità del procedimento di pianificazione, arricchito dei punti prescritti dalla direttiva, rimane ai soggetti che ne sono istituzionalmente investiti, i quali, anche attraverso adeguate forme di partecipazione e cooperazione, devono consultare le autorità “che, per le loro

Tale intervento esterno viene demandato nel TU all’autorità preposta alla valutazione ambientale (art. 12, c.2), che in sede statale è individuata nella “commissione tecnico-consulativa per le valutazioni ambientali” (art. 6). Essa ha il compito di “esprimersi sui rapporti ambientali”, esaminando e valutando (art. 12, cc. 1,2) la documentazione presentata dall’autorità che redige il piano/programma e, entro sessanta giorni, emettere il giudizio di compatibilità ambientale, contenente un “parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma”.

Sempre in analogia con la procedura di VIA, la commissione tecnico-consulativa può imporre delle prescrizioni, subordinando il giudizio di compatibilità all’adozione di “specifiche modifiche ed integrazioni della proposta di piano o programma valutato”. Le Regioni sono obbligate, secondo l’art. 22 del TU, a disciplinare con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, trovando nell’attesa immediata applicazione lo schema di procedura individuato nella parte II del TU (quindi anche l’art. 12 che disciplina il giudizio di compatibilità ambientale).

Questo nodo, altamente critico, deve essere immediatamente oggetto di seria riflessione, e si devono necessariamente considerare gli effetti derivanti dall’operatività di un siffatto rigido impianto sull’attività amministrativa degli enti locali. La miope interpretazione del TU si colloca a nostro avviso in un’ottica lontana dalle intenzioni della direttiva europea, la quale intende introdurre maggiore attenzione per i temi ambientali *all’interno* della pianificazione/programmazione, pur prescrivendo (dir. art. 12, par. 2) che lo Stato membro assicuri degli standard qualitativi per

specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi” (art. 6, 3)”.

i rapporti ambientali (comunicando alla Commissione *qualunque misura adottata in materia di qualità di tali relazioni*). Gli obiettivi della direttiva vanno perseguiti attraverso un iter di “valutazione ambientale” intrinseco al procedimento stesso, non invece apponendo un *imprimatur* dall’alto, quasi un *bollino verde* caratterizzato da una certa (ed inevitabile) discrezionalità lasciata al soggetto valutante, su procedimenti in cui la *commissione* interverrebbe a posteriori senza avere la titolarità del procedimento pianificatorio/programmatorio⁸. In sede statale, la *commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali* (art. 6) potrebbe invece assumere il ruolo di *autorità ambientale*, di volta in volta coinvolta dalle Amministrazioni che debbano redigere piani o programmi, o anche individuata come garante della qualità dei rapporti ambientali ai sensi della dir. art. 12⁹. In tale direzione parrebbe esprimersi l’art. 16 (VAS in sede statale-avvio del procedimento), che impone l’invio del piano e del rapporto ambientale, oltre che ai Ministeri dell’Ambiente e dei beni Culturali (e alle regioni territorialmente interessate) anche alla suddetta commissione¹⁰. Di certo l’attribuzione, prefigurata dal TU, alla *commissione* stessa di una funzione analoga all’attuale “commissione VIA”

⁸ Cfr. Laniado, Eliot, *Le linee guida del progetto Enplan*, in: La rivista dell’Urbanistica n. 3 Supplemento ai Quaderni della Regione Piemonte: “La procedura di VA di piani e programmi (P/P) è interna all’ente che predispone il P/P, in quanto l’adozione/approvazione è un atto di responsabilità politica. C’è perciò un rischio di autoreferenzialità. La trasparenza delle procedure e dei contenuti del P/P, la partecipazione e la consultazione dei soggetti, che esprimono pareri obbligatori ma non vincolanti, costituiscono l’antidoto per limitare tale rischio”.

⁹ L’individuazione di un soggetto che possa garantire uno standard qualitativo minimo per i rapporti ambientali è necessario e doveroso. Ma l’ingerenza del soggetto esterno nel procedimento deve fermarsi alla garanzia che tali standard – che prima vanno individuati- siano rispettati.

¹⁰ Mentre, art. 16, alle Province territorialmente interessate spetta la sola sintesi non tecnica.

(valutazione esogena) risulta di non facile comprensione se rapportata allo spirito, nel TU non recepito, della direttiva europea. Significherebbe, permanendo il “giudizio di compatibilità” esterno all’iter proprio dei piani o programmi, contravvenire alla direttiva stessa.

La scelta di introdurre nel TU una *valutazione a posteriori* parrebbe originare da una non corretta traduzione della direttiva 2001/42/CE dall’inglese (o francese) all’italiano.

Nel testo italiano, l’art. 2 recita, come richiamato:

<...>

b) per “valutazione ambientale” s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, **la valutazione** del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;

Nella versione inglese:

<...>

(b) ‘environmental assessment’ shall mean the preparation of an environmental report, the carrying out of consultations, the **taking into account** of the environmental report and the results of the consultations in decision-making and the provision of information on the decision in accordance with Articles 4 to 9;

Parimenti, nella versione francese:

<...>

b) “évaluation environnementale”: l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, **la prise en compte** dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision, conformément aux articles 4 à 9;

L’impianto originale del testo (inglese e francese) afferma che il rapporto ambientale deve essere *tenuto in considerazione* all’interno delle procedure di pianificazione/programmazione e che la valutazione ambientale costituisce parte integrante di un unico procedimento. Come

d’altro canto richiamato dallo stesso art. 8, c.1 del TU, rubricato appunto “integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione”.

Forse a causa della non corretta traduzione, nel contesto in esame, della locuzione “tenere in considerazione” con “valutazione”, il legislatore delegato italiano si è sentito in dovere di introdurre un soggetto esterno che *valutasse le valutazioni* del piano?

Questa interpretazione, lo ribadiamo, porterebbe ad un appesantimento degli iter pianificatori/programmatori, e metterebbe in discussione la piena titolarità delle amministrazioni competenti nella redazione dei piani e programmi soggetti a VAS.

La direttiva europea, invece, come già interpretato in numerose leggi regionali di recepimento, imporrebbe un ripensamento delle procedure di pianificazione/programmazione, modulando, a seconda dei casi specifici, l’inserimento di momenti obbligatori di attenzione alle tematiche ambientali e alla partecipazione, necessaria, del pubblico e degli *stakeholder*, coinvolgendo nel processo di piano le autorità (dir. art. 6, par. 3) “che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi”.

Per quanto concerne l’obbligatoria individuazione delle autorità ambientali, prevista dalla direttiva all’art. 6, par. 3, nel TU sono citate genericamente “autorità con specifiche competenze ambientali” da consultare per la fase di *screening* (art. 7, c. 6) o per la predisposizione del rapporto ambientale (art. 9, c. 5), o “altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali o paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma e del pubblico”, da consultare prima dell’adozione del piano (art. 10, c. 1).

La pianificazione di livello comunale

Un’altra questione su cui è necessario fare chiarezza riguarda l’ipotesi di esclusione dei piani di livello comunale dall’assoggettamento alla procedura di VAS. Nel TU si legge, infatti (art. 4, comma 1, lett. a, punto 3) che la norma costituisce attuazione della direttiva 2001/42/CE, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo della VAS nella stesura di piani e programmi statali, regionali e *sovracomunali*.

Contestualmente, l’art. 5, c. 1, lett. d) fornendo la definizione di “piani e programmi” ai fini della parte seconda del TU, fa riferimento agli atti amministrativi adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali senza specificare il significato del termine “locale”, appunto. Trattandosi però della condizione di adozione o approvazione, va rammentato che quest’ultima, per quanto riguarda i piani urbanistici comunali, pur con significative differenze da regione a regione, spetta in molti casi alle province, prefigurando quindi la possibilità che i piani comunali non vengano esclusi dall’applicazione della norma.

I livelli di piano a cui fa riferimento la direttiva comunitaria (nazionale, regionale e locale), così come enunciati, trovano ragione d’essere nel fatto che la direttiva è rivolta a tutti gli Stati Membri della Ue, la cui gestione amministrativa fa riferimento a partizioni territoriali che si fondano su criteri diversi da stato a stato. Pertanto, sembrerebbe ragionevole presumere che l’accezione del termine “locale” possa essere intesa nel senso di suddivisione amministrativa minima del territorio.

D’altro canto, i problemi derivanti dall’uso del termine “locale” nell’ambito della direttiva comunitaria erano già stati rilevati nel documento predisposto nel 2003 dalla Commissione Europea¹¹ dove, al punto 3.34, si rileva che:

¹¹ Cfr. nota 5

“Si incontra una simile difficoltà nel decidere il significato di “locale”. Il linguaggio usato nella direttiva non stabilisce un legame chiaro con le autorità locali ma il termine ‘livello’ implica un contrasto con, ad esempio, i livelli nazionali o regionali. La frase completa (‘piccole aree a livello locale’) chiarisce che tutta la zona di una autorità locale non potrebbe essere esclusa (a meno che non fosse piccola). In alcuni Stati membri le aree delle autorità locali possono essere veramente molto ampie ed escludere per intero una di tali aree sarebbe una lacuna rilevante nell’ambito di applicazione.”

Con il significato di partizione amministrativa minima è stato inteso il termine “locale” in Gran Bretagna, dove l’uso della VAS è previsto anche per i *local plan*¹² che, pur in un contesto di pianificazione urbanistica notevolmente diverso dal nostro, possono essere considerati vicini ai nostri piani urbanistici di livello comunale.

Analogo orientamento si è avuto in Francia¹³, dove l’applicazione è prevista per “*plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements*”.

Può essere utile ricordare che i piani urbanistici comunali rientrano a pieno titolo tra i piani concernenti la “destinazione dei suoli” (dir., art. 3, par. 2, lett. a) e che tale indicazione è stata assunta dallo stesso TU all’articolo 7, c. 2, lett. a, punto 1. Inoltre, a seconda dei casi, possono presentare tutte le caratteristiche essenziali da considerare nella procedura di screening (allegato 2 della direttiva) per l’eventuale esclusione di un piano o programma.

Inoltre, il requisito *sine qua non* che contraddistingue i piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale secondo la Direttiva, cioè quello di definire “il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti per i quali è richiesta la procedura di VIA (cfr. dir., art. 3, par. 2, lett. a) o semplicemente “per l’approvazione di progetti” (cfr. dir., art. 3, par. 4), è un requisito che non può non riguardare anche i piani di livello comunale.

Sembra inoltre decisamente ambiguo che, in un medesimo testo di legge vi siano due diverse categorie di piani e programmi per i quali l’esclusione dall’assoggettamento avviene, in un caso, per via esplicita (piani e programmi per scopi di difesa, ecc.) e nell’altro in modo implicito (piani di livello comunale).

Pertanto una loro eventuale esclusione che, ne siamo certi, non corrisponde allo spirito della direttiva comunitaria e potrebbe costituire materia per una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, dovrebbe quantomeno essere esplicitata, così come avviene per i piani e programmi di cui all’art. 7, c. 3, punto 8.

¹² *A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive. Practical guidance on applying European Directive 2001/42/EC “on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment”, 2005*

¹³ Ordonnance n. 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

La partecipazione nel processo di VAS

L'impostazione del TU, per quanto riguarda il riconoscimento delle istanze delle comunità locali nei processi di VAS, è formalistica ed astratta, assolutamente disattenta rispetto allo spirito ed alla lettera della Direttiva VAS, ed anche rispetto alla più recente direttiva n. 2003/35/CE. Il TU prevede una procedura di consultazione basata sulla messa a disposizione del Rapporto ambientale, di una sua sintesi “non tecnica” e del piano o del programma per il quale si sviluppa la VAS presso gli uffici di Comuni, Province e Regioni interessati; entro un mese dal deposito di questa documentazione, di cui deve essere data adeguata pubblicità a mezzo stampa, tutti coloro che lo desiderano possono presentare osservazioni, anche sotto forma di contributi conoscitivi e valutativi. Si tratta, dunque, di una forma di coinvolgimento del tutto analoga a quella generalmente prevista per l'approvazione dei piani urbanistici, in cui il momento partecipativo è limitato alla presentazione di osservazioni cui, in seguito, nel momento dell'approvazione, gli organi dell'amministrazione che ha competenza per l'approvazione, sono tenuti a rispondere, recependole o rigettandole, motivando la decisione in un senso o nell'altro. Decenni di pratica urbanistica della pubblica amministrazione e, in particolare, dei Comuni, indicano che da questi momenti pseudo-partecipativi la comunità locale è sostanzialmente esclusa, e che la dialettica si sviluppa tra l'amministrazione ed i portatori di interessi forti, i quali già nella stesura del piano o del programma, prima ancora, quindi dello sviluppo della VAS, è ragionevole pensare abbiano trovato modo di influire sulla definizione del piano o del programma e di esercitare pressioni più o meno forti sull'amministrazione stessa.

Non vi è traccia, nel TU, di alcuna attenzione ad esperienze e pratiche di coinvolgimento delle comunità locali al processo di VAS, né si configura alcun riconoscimento

dell'importanza della partecipazione di queste alla definizione, gestione ed attuazione delle politiche della pianificazione del territorio perché queste risultino efficaci. È evidente come il fatto di non riconoscere un'importanza significativa a queste tematiche, ridotte ad un adempimento burocratico, genererebbe e genererà, in mancanza di un cambiamento di rotta radicale, prassi di VAS in cui la comunità locale è assente, ed in cui, di conseguenza, non ne potrebbero e non ne potranno essere rappresentati ed integrati bisogni, aspettative, visioni e rappresentazioni di futuri possibili e desiderabili.

In quest'ottica, è opportuno sottolineare che, allo stadio attuale, ci si trova in un momento in cui è assolutamente necessario un robusto sforzo teorico e pratico con riferimento alle problematiche partecipative nel recepimento della Direttiva, e che, almeno per quanto riguarda la pianificazione del territorio, è necessario definire, in questo recepimento, una normativa tecnica adeguata ed aperta ad integrare, nel processo valutativo, il discernimento della formazione delle aspettative e del consenso o del dissenso nei confronti delle politiche del territorio, la modellizzazione delle decisioni individuali, processi partecipativi quali il *community visioning*.

<->

Alla luce di quanto esposto possiamo affermare che il “recepimento” della VAS codificato nel TU presenta notevoli lacune sia metodologiche che culturali, le quali, se non corrette per tempo, rischiano di produrre ricadute negative sull’intero territorio nazionale.

Su questo nodo cruciale ci auspichiamo che l’attuale compagine governativa vorrà ulteriormente riflettere, pervenendo anche, finalmente, alla definizione di efficaci “forme di consultazione <...> delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale <...>”, peraltro già previste dall’art. 1 lett. g, della legge-delega n. 308/2004.

2. COMMENTO RAGIONATO AL TU PER ARTICOLI

ART. 2 – FINALITA’

L’obiettivo al c.1 è basato su una visione troppo antropocentrica; sarebbe stato più corretto utilizzare il testo della Legge Delega 308/2004 art. 1 comma 8.a:

Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la garanzia della salvaguardia della tutela e del miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 4 -CONTENUTI E OBIETTIVI /ART. 5 - DEFINIZIONI

Al c.1 lett.a) n.3) tra gli obiettivi del decreto si dice di *promuovere l’utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali.*

Restano così **esclusi i piani di livello comunale** che, tra l’altro, rappresentano la maggioranza fra quelli esistenti e realmente cogenti. Per includere anche questi piani e programmi e per maggiore coerenza con il testo dei successivi articoli, al posto di *sovracomunali* sarebbe stato più opportuno scrivere "elaborati e/o adottati dagli *enti locali*".

Si dice poi lett.b) n.7) di voler *introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di valutazione ambientale strategica*, ma **nella Parte II Titolo II relativa alla VAS non sono previsti meccanismi di coordinamento tra procedure VAS e VIA.**

I commi 2 e 3 riprendono correttamente il testo dell’art. 4, commi 1e 2 della Direttiva riguardante la fase in cui deve essere

effettuata la valutazione (fase preparatoria del Rapporto ambientale), anche in coerenza con l’obiettivo dichiarato dalla Direttiva e dallo stesso Decreto (v. art. 4 comma 1 lett. a) di *contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione.*

I presenti commi risultano, tuttavia, contraddetti negli articoli successivi (es. art. 5, c.1 lettera d) dove si configura un procedimento di VAS che ha inizio solo successivamente all’adozione, quando cioè la maggior parte delle scelte sono già fatte, stravolgendo di fatto il senso della direttiva e compromettendo l’utilità stessa della procedura di VAS. È da tener conto, poi, che alcuni piani non richiedono un atto di adozione ma solo quello di approvazione cosicché risulta davvero difficile capire quando deve essere avviata la VAS.

In ogni caso fare riferimento ai piani già adottati o alle proposte di piano già elaborate è in contraddizione con l’obbligo della Direttiva di effettuare la valutazione durante la fase preparatoria del piano (art. 4 comma1) e con quanto affermato alla lett. a) dello stesso comma e cioè che il procedimento di VAS comprende anche l’elaborazione del Rapporto Ambientale e lo svolgimento di consultazioni.

La definizione alla lett. f) dell’art. 5 di *“modifica sostanziale”* dovrebbe essere eliminata perché è un concetto non utilizzato nel testo del Decreto e neanche nella Direttiva, mentre andrebbe inserita una definizione di *modifica minore di un piano o programma: quella variazione di piano o programma che non ha contenuti strategici e/o strutturali e che non comporta effetti significativi sull’ambiente* (vedi art. 3 c. 3 della Direttiva – *ambito di applicazione*)

Alla lettera h) si parla di *proponente o committente come l’ente o la pubblica autorità cui compete l’adozione di un piano o programma*, mentre sarebbe più corretto

che fosse: *l'ente o la pubblica autorità cui compete l'elaborazione e l'adozione di un piano o programma.*

Alla lettera p) tra i soggetti da consultare sono ignorate le autorità con competenza ambientale; si ritiene, invece, indispensabile menzionarle poiché nella direttiva hanno una funzione consultiva prevista in maniera specifica.

Alla lettera s) si parla poi di *soggetti interessati* oltre al *pubblico* e al *pubblico interessato*. Questa differenziazione ulteriore non ha una motivazione specifica; oltre tutto la dizione *soggetti interessati* non ricorre nel testo del Decreto. Sarebbe stato opportuno, quindi, fare riferimento solo al *Pubblico* e *Pubblico interessato* come previsto dalla Direttiva e dalla Convenzione di Aarhus.

Alla lettera u), riguardante la fase preliminare di consultazione, non c'è nessun riferimento ai piani ed ai programmi. Per i piani ed i programmi, invece, è obbligatoria una fase preliminare nella quale consultare le Autorità con competenza ambientale per la definizione delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

TITOLO II -VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS CAPO I -DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VAS ART. 7 -AMBITO D'APPLICAZIONE

Al c.2 si legge che *Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al successivo comma 2...escludendo di fatto le loro modifiche.* La Direttiva (art. 2 lett. a), invece, include nel campo di applicazione della valutazione obbligatoria anche le modifiche dei piani e programmi soggetti a valutazione ambientale, come esplicitato anche dalle Linee Guide Comunitarie che considerano in via generale le modifiche come rifacimenti di piani obsoleti. Nel comma 5, qui richiamato, è

previsto, invece, un procedimento di verifica preventiva per queste modifiche come pure qualsiasi altra modifica di piano o programma già approvato.

In sostanza, mentre nella Direttiva le modifiche sostanziali (non *minori*) ai piani e programmi sono obbligatoriamente sottoposte a VAS, nel T.U. anche le modifiche sostanziali potrebbero essere escluse dall'obbligatorietà della VAS, se si ritiene che non producano effetti significativi sull'ambiente.

Al c.2 lett.b si dice che sono sottoposti a VAS *i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale...*, mentre la Direttiva fa riferimento a piani e programmi aventi possibili effetti ambientali sui siti designati come ZPS¹⁴ e non *concernenti* questi siti .

Sarebbe stato, quindi, opportuno utilizzare la dizione della normativa speciale SIC¹⁵ e ZPS che fa riferimento all'influenza su SIC e ZPS e non all'inclusione degli stessi nell'ambito di competenza del piano o programma (v. artt. 5 e 6 della Direttiva 92/43 CEE).

Ai cc.4, 5 si prevede di sottoporre a verifica tutte le modifiche di piani approvati mentre la verifica prevista dalla Direttiva riguarda esclusivamente le modifiche minori dei piani e programmi obbligatoriamente sottoposti a valutazione ambientale e non quelle sostanziali (vedi art. 3 comma 3 della Direttiva).

Sarebbe invece opportuno, preliminarmente, verificare se la modifica ad un piano o programma debba essere ritenuta sostanziale o minore. Nel primo caso la VAS deve ritenersi obbligatoria, nel secondo caso occorre verificare (stimare) l'entità dei possibili effetti sull'ambiente per decidere se svolgere o meno la VAS.

¹⁴ Zona di Protezione Speciale per gli uccelli.

¹⁵ Siti di Importanza Comunitaria.

ART. 8 -INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE NEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE

I tre commi dell'art. 8 riprendono in modo parzialmente fedele i tre commi dell'art. 4 della Direttiva.

Al c. 3 si dice che *le autorità competenti all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati*. Non si capisce perché dovrebbero essere solo *le autorità competenti all'approvazione* a dover tener conto di valutazioni già effettuate, mentre sarebbe più opportuno che di queste valutazioni ne tenesse conto, in particolare, il soggetto che si occupa della valutazione ambientale soprattutto nella fase di *scoping* e nell'elaborazione del Rapporto Ambientale.

ART. 9 -RAPPORTO AMBIENTALE

Al c.1 si stabilisce di redigere il Rapporto *prima ed ai fini dell' approvazione*. Come si è già detto, in coerenza con quanto detto all'art. 8 commi 1e 2 del Decreto (valutazione effettuata durante la fase preparatoria) e dalle Linee Guida comunitarie al punto 5.2 e 5.3 (Rapporto Ambientale come strumento per l'integrazione di considerazioni ambientale nell'elaborazione e adozione del piano o programma), sarebbe stato più opportuno anteporre il momento della stesura del Rapporto alla eventuale fase di adozione del piano o programma stabilendo che: *Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell'adozione e/o dell'approvazione...*

Al c.4 si dice che *Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale*. La

fase preliminare di definizione delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 4 della Direttiva è, invece, obbligatoria.

ART. 10 –CONSULTAZIONI

Anche al c.1 di quest'articolo si dice *Prima dell'approvazione*.

I pareri espressi, secondo quanto affermato all'art. 8 della Direttiva - iter decisionale – e dalle Linee guida comunitarie al punto 7.30, devono essere presi in considerazione non solo prima dell'approvazione, ma già in fase di preparazione del piano; dunque i pareri devono essere parte integrante del processo decisionale che porta all'adozione/approvazione del piano.

Per quanto riguarda il recepimento della Direttiva a livello regionale deve essere lasciata libera l'opzione di applicazione della procedura di valutazione ambientale al processo decisionale che porta all'adozione del piano o programma che in riferimento alle norme regionali di settore in molti casi risulta più significativo.

Al c.5. si dice che *I depositi e le pubblicazioni, ..., con le connesse e conseguenti consultazioni..., sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione eventualmente previste dalle procedure ordinarie di adozione ed approvazione dei medesimi piani o programmi*.

Sembra una previsione che può andare ad incidere su alcune normative, ad esempio urbanistiche e territoriali, di competenza concorrente. Pur costituendo un allargamento delle normali forme di partecipazione potrebbe avvenire in una fase dell'iter decisionale non adeguata.

Non è chiaro se tali forme di informazione e partecipazione si riferiscano solo agli aspetti ambientali del piano o programma oppure, come parrebbe dalla lettura del testo, riguardino tutte le forme di informazione e partecipazione previste; se questa fosse

l'interpretazione corretta, il T.U. produrrebbe effetti certamente pervasivi sulle procedure urbanistiche vigenti ed è probabile che in diversi casi le procedure di informazione e partecipazione ne risulterebbero sminuite o limitate.

ART.12 –GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO O PROGRAMMA PROPOSTO

La previsione di un procedimento di valutazione ambientale che si conclude con un giudizio di compatibilità, posto prima dell'approvazione ma a valle dell'adozione del piano o della elaborazione di una proposta di piano sufficientemente definita, non sembra rispondere alla ratio della direttiva che definisce la valutazione ambientale come processo complesso comprendente l'elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto e degli esiti della consultazione. (Tale definizione del processo di valutazione ambientale è d'altra parte richiamata dallo stesso art. 5 lettera) del Decreto in esame).

Inoltre, dal momento che viene definito responsabile del procedimento di valutazione ambientale e del relativo giudizio di compatibilità un'autorità diversa da quella responsabile dell'elaborazione ed adozione del piano, risulta difficile che venga posto in atto un processo di valutazione ambientale che sia effettivamente parte integrante del processo decisionale che porta alla definizione del piano stesso.

Se si ritiene comunque opportuno o necessario un giudizio di compatibilità ambientale espresso da un'autorità diversa da quella responsabile dell'adozione del piano, deve essere garantito che la consultazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico, che nel Decreto è strettamente collegata all'espressione del giudizio di compatibilità, avvenga prima dell'adozione del piano. Ciò consente che i pareri e le osservazioni, pervenute a seguito della consultazione, siano effettivamente tenuti in

considerazione anche nella fase di preparazione e quindi per la stesura del piano da adottare.

Infatti quella che nella direttiva è definita come “fase preparatoria del piano” è da intendersi come fase di elaborazione del piano nella quale il processo decisionale è ancora aperto e ricade sotto la responsabilità dell'autorità di pianificazione (procedimento di adozione).

ART. 13 -INFORMAZIONI CIRCA LA DECISIONE

Al c.1 si dice che *I giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione ... devono essere posti a disposizione del pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del proponente che è tenuto a darne notizia a mezzo stampa ...*


Ai sensi dell'art. 9 della Direttiva l'informazione al pubblico e la messa a disposizione devono riguardare anche il piano adottato, la dichiarazione di sintesi e il piano di monitoraggio, sarebbe dunque stato meglio esplicitare qual è la *relativa documentazione*.

ART.14 –MONITORAGGIO

La responsabilità del monitoraggio, che ha come scopo principale quello di intraprendere opportune misure correttive in caso di eventuali effetti ambientali negativi, sarebbe più opportuno venisse posta in capo all'autorità responsabile dell'attuazione del piano o programma stesso. Questa, infatti, conoscendone meglio gli sviluppi, può interpretare meglio i dati che registrano gli effetti sull'ambiente e decidere le modalità d'intervento.

In un caso specifico, quello della Regione Piemonte, che approva oltre ai piani e programmi regionali anche quelli provinciali ed i piani regolatori comunali, la Regione stessa dovrebbe, in base a questa disposizione, occuparsi di quasi tutti i monitoraggi di piani e programmi sul territorio regionale (!).

3. SCHEMA DI PROCEDURA DI VAS SECONDO IL T.U. e SECONDO LA DIRETTIVA 2001/42/CE



Schema del procedimento di VAS secondo il d.lgs. 152/2006 (elaborato da Imma Laltrelli – Regione Piemonte)

Schema di integrazione della direttiva Vas nella pianificazione (elaborato da Carlo Bertini)

4. COMPARAZIONE ARTICOLI DIRETTIVA 2001/42/CE E d.lgs. 152/2006¹⁶

Direttiva 2001/42/CE	d.lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale» TITOLO II -VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS (artt. 7-21)
<p><i>Articolo 1</i> Obiettivi La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.</p>	<p>ARTICOLO 4 -CONTENUTI E OBIETTIVI</p> <p>1. Le norme di cui alla parte seconda del presente decreto costituiscono attuazione:</p> <p>a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, con i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente; – contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; – <i>promuovere l’utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei <u>piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali</u>¹⁷;</i> – <i>assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente;</i> <p style="text-align: center;"><...></p> <p>2. La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli.</p>

¹⁶ In rosso evidenziati i passi che non trovano diretta corrispondenza nella direttiva.

<p><i>Articolo 2</i> Definizioni Ai fini della presente direttiva:</p>	<p>ARTICOLO 5 -DEFINIZIONI 1. Ai fini della parte seconda del presente decreto si intende per:</p>
<p>a) per «piani e programmi» s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche — che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e — che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;</p>	<p>c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività; d) piani e programmi: tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche; salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell'approvazione, sui piani e programmi adottati oppure, ove non sia previsto un atto formale di adozione, sulle proposte di piani o programmi giunte al grado di elaborazione necessario e sufficiente per la loro presentazione per l'approvazione; f) modifica sostanziale di un piano o programma: modifica di un piano, programma o progetto approvato che, a giudizio dell'autorità competente, possa avere effetti significativi sull'ambiente;</p>

¹⁷ Si veda il paragrafo *La pianificazione di livello comunale*.

<p>b) per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione¹⁸ del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;</p>	<p>a) procedimento di valutazione ambientale strategica – VAS: l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;</p>
<p>c) per «rapporto ambientale» s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;</p>	<p>i) rapporto ambientale: studio tecnico-scientifico contenente l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di un determinato piano o programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma;</p> <p>m) <u>giudizio di compatibilità ambientale</u>: l'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di valutazione ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale;</p>
<p>d) per «pubblico» s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le</p>	<p>o) autorità competente: l'amministrazione cui compete, in base alla normativa vigente, l'adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase;</p> <p>p) consultazione: l'insieme delle forme di partecipazione, anche diretta, a, delle altre amministrazioni e del pubblico interessato nella raccolta e valutazione dei dati ed informazioni che costituiscono il quadro conoscitivo necessario per esprimere il giudizio di compatibilità ambientale di un determinato piano o programma o di un determinato progetto;</p> <p>q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;</p>

¹⁸ Si veda il paragrafo *Vas secondo la direttiva europea vs. interpretazione del Testo Unico*.

<p>loro associazioni, organizzazioni o gruppi.</p>	<p>r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), si considerano titolari di siffatto interesse;</p> <p>s) soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali del piano o programma sottoposto a valutazione di impatto o strategico o del progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo;</p>
<p><i>Articolo 3</i> Ambito d'applicazione</p> <p>2. viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,</p> <p>a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o</p> <p>b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene</p>	<p>ARTICOLO 7 -AMBITO D’APPLICAZIONE</p> <p>1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al comma 2, nonché, qualora possano avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5.</p> <p>2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:</p> <p>a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; 2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui

<p>necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.</p>	<p>progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;</p> <p>b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.</p> <p>3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica.</p>
<p>3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.</p>	<p>4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull’ambiente.</p>
<p>4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.</p> <p>8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> — piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile, — piani e programmi finanziari o di bilancio. 	<p>8. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

	<p>c) i piani e i programmi relativi agli interventi di telefonia mobile soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.</p>
<p><i>Articolo 4</i> Obblighi generali 1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa. 2. Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva. 3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.</p>	<p>ARTICOLO 4 -CONTENUTI E OBIETTIVI</p> <p>1 La valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.</p> <p>2 La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, o in contrasto con gli esiti di detta valutazione sono nulli.</p> <p>ARTICOLO 8 -INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE NEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE</p> <p>1 La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa.</p> <p>2 Le procedure amministrative previste dal presente titolo sono</p>

	<p>integrate nelle procedure ordinarie in vigore per l'adozione ed approvazione dei piani e dei programmi.</p> <p>Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani subordinati.</p>
<p><i>Articolo 5</i></p> <p>Rapporto ambientale</p> <p>1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.</p> <p>2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.</p> <p>3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.</p>	<p>ARTICOLO 9 -RAPPORTO AMBIENTALE</p> <p>1 Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell'approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi.</p> <p>2. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'Allegato I alla parte seconda del presente decreto riporta le informazioni da fornire a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di pianificazione a più livelli, tenuto conto che taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre successive fasi di detto iter.</p> <p>1 Per redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni di cui all'Allegato I alla parte seconda del presente decreto pertinenti sugli effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione comunque disponibili ed ottenute anche nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.</p> <p>2 Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo</p>

<p>4. Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.</p>	<p>scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale.</p> <p>3 Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.</p> <p>Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma proposto e degli altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso.</p>
<p><i>Articolo 6</i> Consultazioni 1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico. 2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa. 3. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi. 4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente</p>	<p>ARTICOLO 10 -CONSULTAZIONI 1. Prima dell'approvazione, il piano o programma adottato, ovvero, qualora non sia previsto un atto formale di adozione, la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 9 devono essere messi a disposizione delle altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali o paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma e del pubblico. 2. Ai fini di cui al comma 1 ed al successivo comma 4, la proposta di piano o di programma ed il relativo rapporto ambientale devono essere inviati a tutte dette altre autorità. La sintesi non tecnica, con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale, deve essere depositata in congruo numero di copie presso gli uffici dei comuni, delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione. 3. Dell'avvenuto invio e deposito di cui al comma 2 deve essere data notizia a mezzo stampa secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, che assicura criteri uniformi di pubblicità per tutti i piani e</p>

<p>direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.</p> <p>5. Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.</p>	<p>programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet della proposta di piano o programma e relativo rapporto ambientale. Il regolamento deve essere emanato con decreto ministeriale entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell'interessato in un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata.</p> <p>4. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito e di eventuale pubblicazione in internet di cui al comma 3, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati a norma dei commi precedenti. Entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.</p> <p>5. I depositi e le pubblicazioni, di cui ai precedenti commi 2 e 3, con le connesse e conseguenti consultazioni, di cui al comma 4, sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione eventualmente previste dalle procedure ordinarie di adozione ed approvazione dei medesimi piani o programmi.</p>
<p><i>Articolo 7</i></p> <p>Consultazioni transfrontaliere</p> <p>1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il</p>	<p>ARTICOLO 11 -CONSULTAZIONI TRANSFRONTALIERE</p> <p>1 Qualora l'attuazione di un determinato piano o di un programma sottoposto a valutazione ambientale strategica possa avere effetti significativi anche sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea, o qualora lo richieda lo Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, una copia integrale della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale, redatto a norma dell'articolo 9, deve essere trasmessa, prima della approvazione del piano</p>

<p>programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.</p> <p>2. Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti.</p> <p>Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.</p> <p>3. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.</p>	<p>o del programma, anche a detto Stato membro interessato, invitandolo ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa.</p> <p>Qualora lo Stato membro, cui sia stata trasmessa copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale ai sensi del comma 1, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento comunichi che, per esprimere il proprio parere, intende procedere a consultazioni, l'autorità competente deve concedere un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire allo Stato membro di procedere alle consultazioni al proprio interno delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.</p>
<p>Non trova riscontro</p>	<p>ARTICOLO 12 -GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO O PROGRAMMA PROPOSTO</p> <p>1 Prima dell'approvazione del piano o del programma sottoposto a valutazione ambientale strategica devono essere esaminati e valutati il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 9, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 10, nonché gli eventuali pareri di altri Stati membri resi ai sensi dell'articolo 11.</p>

2. In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni di cui al comma precedente **l'autorità preposta alla valutazione ambientale**, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri di cui agli articoli 10 ed 11, emette il **giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma**. Il giudizio di compatibilità ambientale può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il giudizio è trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il piano o programma per l'approvazione.

1 L'approvazione del piano o del programma tiene conto di detto parere. A tal fine il provvedimento di approvazione deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 9, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 10 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 11, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un piano o programma da sottoporsi a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 7 venga rilevato che la relativa procedura non è stata attivata, l'autorità competente all'approvazione di detto piano o programma invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.